



TRIBUNALE DI TARANTO
II Sezione Civile

Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.12.21;

vista la proposta di ristrutturazione dei debiti mediante il piano del consumatore presentata nell'interesse dei coniugi [REDACTED] con l'avv. Caterina Rizzo, sì come rettificata con deposito del 21.6.21;

letta la relazione particolareggiata depositata dal gestore della crisi, dott. Giuseppe Gianfreda, e rilevato che la proposta, la relazione e le successive integrazioni risultano comunicate ai creditori, come si evince dalle relative ricevute in atti;

esaminata, in particolare, la successiva integrazione del gestore depositata in data 2.11.21 a seguito dei plurimi rilievi evidenziati con il decreto di fissazione del 14.10.21;

letta altresì la memoria di costituzione del creditore intervenuto [REDACTED] che ha formulato espressa opposizione con riguardo alla meritevolezza dei sovraindebitati, al trattamento riservato al proprio credito, nonché in punto di convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria;

considerato che la proposta, oltre al pagamento del mutuo fondiario ipotecario in corso di regolare ammortamento unitamente alla polizza assicurativa che ad esso accede mediante il complessivo impegno mensile di € 680, prevede il pagamento del compenso spettante all'O.c.c., in prededuzione, entro i primi dodici mesi e, successivamente, il soddisfacimento parziale dei creditori, tutti chirografari, nella misura del 120% mediante il pagamento di 48 rate dell'importo complessivo di euro 245 circa ciascuna, per una durata complessiva del piano pari a 5 anni;

considerato altresì che le risorse utili al fabbisogno del piano sono assicurate dall'impiego di una quota parte dei ratei di pensione dei ricorrenti (complessivamente pari ad € 2.300), detratte le spese mensili per il sostentamento familiare (circa € 1.390) e le somme necessarie al pagamento del mutuo ipotecario in corso (€ 680);

rilevato che il gestore della crisi, a seguito dei chiarimenti offerti, delle ulteriori verifiche compiute e della copiosa documentazione prodotta in sede di integrazione, ha dato conto, sulla scorta di considerazioni esaustive ed immuni da vizi logici tali da consentire di ritenere risolte le criticità evidenziate nel decreto del 14.10.21, degli impieghi delle somme mutate (destinate di volta in volta al soddisfacimento delle esigenze primarie del nucleo familiare, ivi comprese quelle sanitarie, ed all'estinzione di pregressi finanziamenti, finalità quest'ultima puntualmente evidenziata dal gestore), della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, nonché delle ragioni che hanno indotto i ricorrenti ad indebitarsi, sicché, sulla scorta della analitica ricostruzione operata dall'O.c.c. nella integrazione della relazione

particolareggiata, può senz'altro escludersi che la situazione di sovraindebitamento sia riconducibile a colpa grave dei ricorrenti ove si consideri che sino al 2018 i coniugi sono riusciti a soddisfare le obbligazioni correnti (anche per via del concorso del reddito pari ad € 1.150 mensili apportato dalla suocera convivente del [REDACTED] deceduta nel 2016, apporto quindi sino ad allora continuativo e tale da escludere l'irragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni (via via assunte) sino al sopraggiungere di avvenimenti avversi, del tutto imprevisi, originatisi nell'ultimo triennio in ragione delle gravi (documentate) esigenze di salute di una delle figlie, con conseguente necessità di farvi fronte a motivo del notevole costo delle spese mediche e di cure assicurate periodicamente fuori sede (dal 2018 in poi il gestore ne accerta almeno, e solo per quelle documentabili, per € 10.000) che hanno reso necessaria la domanda di un ulteriore finanziamento, unitamente alla esigenza di estinzione dei precedenti finanziamenti cui parte delle somme è altrettanto documentato sia stata effettivamente destinata (come da ultimo è evidente proprio nel mutuo richiesto al creditore [REDACTED] dietro cessione del quinto, per € 30.674, dei quali solo poco più di € 9.000 confluiti nella disponibilità dei ricorrenti);

considerata altresì, a fronte della situazione di progressivo indebitamento, la destinazione non voluttuaria delle somme mutate, non risultando i debitori, per quanto attestato dal gestore, titolari di beni di sorta;

osservato, quanto alla convenienza della proposta rispetto alla alternativa offerta dalla liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* l.s. (da valutare non in relazione all'utilità del singolo creditore ma a quella dell'intera massa, nel rispetto del concorso), che il gestore, dopo aver computato le risorse che potrebbero essere conseguite all'esito dello scenario liquidatorio attraverso la vendita dell'unico cespite garantito da ipoteca e dell'impiego di una quota parte dei redditi, ha precisato che, in tale ultima ipotesi, *"la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari sarebbe appena superiore rispetto a quella offerta nel piano proposto dal consumatore, e nello specifico pari al 13% del credito vantato rispetto al 12% inserito nel piano"*;

ritenuto, in ragione delle anzidette valutazioni prospettiche del gestore, che lo scarto di un solo punto percentuale di convenienza tra le alternative ipotesi di ristrutturazione del debito, tale da renderle pressoché equivalenti in termini di vantaggio assicurato al ceto chirografario, consente, nella prospettiva del bilanciamento dei confliggenti interessi del ceto creditorio e del debitore, di ritenere preferibile la prima soluzione, tenuto conto delle finalità della legge;

preso atto infine dell'attestata assenza di atti in frode ai creditori e considerato, inoltre, che la proposta non si presenta violativa dell'obbligo di soddisfare i crediti impignorabili né il credito per Iva e per ritenute non versate di cui all'art. 7, co. 1, terzo periodo;

ritenuto, in definitiva, che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12-bis, l. n. 3/12;

P.Q.M.

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/12,

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto ai sensi della legge n. 3/12 dai signori [REDACTED] [REDACTED] sì come successivamente integrato e precisato, disponendo che i debitori vi adempiano nei tempi e nei modi ivi indicati;

DISPONE

che il professionista incaricato:

- **vigili** sull'esatto ed integrale adempimento del piano, secondo gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13, l. n. 3/12, invitandolo a:
 - riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione;
 - risolvere eventuali difficoltà insorte nel corso dell'esecuzione dell'accordo;
 - comunicare senza indugio al Giudice, nonché ai creditori, eventuali irregolarità;
- **provveda**, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, alla pubblicazione del presente decreto di omologa sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;
- **richieda** sin d'ora la cessazione della pubblicità degli ulteriori atti del procedimento ove in precedenza disposta;

visto l'art. 12-ter, l. n. 3/12,

PRECISA

- che dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che, ad iniziativa dei medesimi creditori, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

- che restano sospesi, fino alla completa esecuzione del piano, i prelievi delle somme in misura del quinto gravanti sugli emolumenti della ricorrente, anche a mezzo di cessione o delegazione, affinché siano rimesse a beneficio della procedura nel rispetto della concorsualità;

- che a tal fine la proposta ed il presente decreto siano comunicati a cura del gestore della crisi al datore di lavoro, affinché quest'ultimo provveda al pagamento dei crediti garantiti da cessione del quinto o fatti oggetto di delegazione di pagamento nella misura ristrutturata e secondo le scadenze e le modalità previste dal piano;

Si comunichi all'O.c.c. e per esso agli interessati.

Taranto, 11 gennaio 2022.

Il Giudice

Giuseppe De Francesca